



**NORMATIVA RICHIAMATA NEL
DISEGNO DI LEGGE N. 29/XVII**

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - articoli 79, 80 e 84
- Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - articoli 69, 70, 71 e 109
- Legge provinciale di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 - articolo 30

**IM GESETZENTWURF NR. 29/XVII
ERWÄHNTE GESETZESBESTIMMUNGEN**

- gesetzesvertretendes Dekret Nr. 267 vom 18. August 2000 - Artikel 79, 80 und 84
- Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018 - Artikel 69, 70, 71 und 109
- Landesgesetz der Provinz Bozen Nr. 6 vom 19. Mai 2015 - Artikel 30

A cura dell'Ufficio affari generali, legislativi e linguistici

Erstellt vom Amt für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung und Sprachdienste

Riproduzione e diffusione ad uso interno

Vervielfältigung und Verbreitung für den internen Gebrauch

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 , n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vigente al : 21-1-2026

TITOLO III

ORGANI

CAPO IV

Status degli amministratori locali

Articolo 79

Permessi e licenze

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. (50)

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni

di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. **((96))**

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16, comma 29) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

AGGIORNAMENTO (96)

Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 44, comma 2-bis) che "Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48

ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".

Art. 80

Oneri per permessi retribuiti

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. **((Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79.))** L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988. n. 67.

Articolo 84

(Rimborso delle spese di viaggio)

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, **((è dovuto))** esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute **((. . .))** nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

**Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.**

**Codice degli Enti locali
della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige¹**

**Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.**

**Kodex der örtlichen
Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol¹**

¹ In B.U. 10 maggio 2018, n. 19 – Suppl. n. 2.

¹ Im ABl. vom 10. Mai 2018, Nr. 19 – Beibl. Nr. 2.

Articolo 69

Rimborso delle spese di viaggio

1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare.

2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell'interessato corredata dell'autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Articolo 70

*Rimborso
spese forzose*

1. Sono rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori comunali e dai consiglieri per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.

Articolo 71

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali,

Artikel 69

Rückerstattung der Reisekosten

1. Den Gemeindeverwaltern und den Gemeinderatsmitgliedern, die sich in Ausübung ihres Mandats außerhalb des Gemeindehauptortes, in dem die entsprechende Körperschaft ihren Sitz hat, mit vorheriger Ermächtigung seitens des Oberhauptes der Verwaltung – im Falle von Mitgliedern der Exekutivorgane – oder seitens des Vorsitzenden des Gemeinderats – im Falle von Ratsmitgliedern – begeben, steht ausschließlich die Rückerstattung der tatsächlich bestrittenen Reise- und Aufenthaltskosten zu, und zwar in Höhe und in den Grenzen der für den Gemeindesekretär der jeweiligen Körperschaft vorgesehenen Beträge oder in Höhe und in den Grenzen, die mit eigener Verordnung festgelegt werden und auf jeden Fall nicht höher als die für den Sekretär vorgesehenen Beträge sein dürfen.

2. Die Rückerstattung der Kosten wird vom Verantwortlichen der zuständigen Stelle auf Antrag des Betroffenen verfügt, wobei die Ermächtigung, die Unterlagen über die tatsächlich bestrittenen Reise- und Aufenthaltskosten und eine Erklärung über die Dauer und die Zwecke des Außendienstes beigelegt werden müssen.

3. Den Gemeindeverwaltern und den Gemeinderatsmitgliedern, die außerhalb des Gemeindehauptortes wohnen, in welchem die entsprechende Körperschaft ihren Sitz hat, steht nur die Rückerstattung der tatsächlich bestrittenen Reisekosten für die Teilnahme an den Sitzungen der jeweiligen Exekutiv- bzw. Versammlungsorgane sowie für die erforderliche Anwesenheit am Sitz der Ämter zur Durchführung der eigenen oder delegierten Befugnisse zu.

Artikel 70

*Rückerstattung
unerlässlicher Ausgaben*

1. Die unerlässlichen Ausgaben, die von den Gemeindeverwaltern und den Gemeinderatsmitgliedern bei der Ausführung von Aufgaben, die ihr Mandat betreffen, bestritten werden, sind zu erstatten.

Artikel 71

Verweis

1. Wofür in diesem Gesetz im Bereich Wartestand, Beurlaubungen und Entschädigungen der Gemeindeverwalter nicht ausdrücklich vorge-

si applicano le disposizioni contenute nella parte I titolo III capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

sehen ist, werden die im I. Teil III. Titel IV. Kapitel des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267 in geltender Fassung enthaltenen Bestimmungen angewandt.

- omissis -

Articolo 109

*Orario di servizio
e orario di lavoro*

1. L'articolazione dell'orario di servizio nonché l'orario di apertura al pubblico sono stabiliti con provvedimento del sindaco sentita la giunta comunale che tiene conto dell'esigenza di armonizzare l'orario di servizio con quello delle altre amministrazioni pubbliche e del lavoro privato e con la domanda dell'utenza.

2. L'orario di lavoro nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale è funzionale all'orario di servizio.

Artikel 109

*Amtsstunden
und Arbeitszeit*

1. Die Amtsstunden sowie der Parteienverkehr werden mit Maßnahme des Bürgermeisters nach Anhören des Gemeindevausschusses unter Berücksichtigung der Notwendigkeit festgesetzt, die Amtsstunden mit denen der anderen öffentlichen Verwaltungen und der privaten Unternehmen sowie mit den Erfordernissen der Bürger in Einklang zu bringen.

2. Die Arbeitszeit wird im Rahmen der im Tarifvertrag festgesetzten obligatorischen Arbeitszeit auf die Amtsstunden abgestimmt.

s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6¹⁾

Ordinamento del personale della Provincia

1)Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30 (Permessi per mandato politico locale)

(1) Il personale eletto in un consiglio comunale ha diritto di assentarsi dal servizio per poter partecipare alle sedute del consiglio, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo ove si svolgono le sedute. I presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese; i consiglieri comunali di tutti i comuni per un massimo di due ore per ogni seduta di consiglio.

s) Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6 ¹⁾
Personalordnung des Landes

1)Kundgemacht im Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 26. Mai 2015, Nr. 21.

6. ABSCHNITT VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Art. 30 (Freistellung vom Dienst für die Ausübung des lokalen politischen Mandates)

(1) Das in einen Gemeinderat gewählte Personal hat Anrecht auf die Freistellung vom Dienst, um an den Ratssitzungen teilzunehmen, einschließlich der notwendigen Zeit, um den Sitzungsort zu erreichen. Die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen in Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern haben Anrecht auf die Freistellung vom Dienst für maximal 24 Arbeitsstunden im Monat und die Gemeinderäte aller Gemeinden für maximal zwei Stunden für jede Gemeinderatssitzung.